

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE TERCAS

...omissis...

Art. 7 – Onorabilità

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, coerentemente con i requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 153/99 - ad un ente senza scopo di lucro.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale, coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;
 - d) siano stati condannati a una delle pene indicate alla lett. c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
3. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.
4. Il Consiglio di Indirizzo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui l'organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti e assume i provvedimenti conseguenti, ivi comprese la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 8 – Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione e di Segretario Generale:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché del Segretario Generale;
 - c) coloro che siano membri del parlamento nazionale od europeo o dei consigli regionali, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica;

- d) coloro che siano membri delle giunte regionali, nonché coloro che ricoprono funzioni di governo, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica;
- e) coloro che ricoprono la carica di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs 267/00, presidente e componente degli organi delle comunità montane, ovvero che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la data di ingresso in carica;
- f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari generali comunali, provinciali e regionali e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori di attività della Fondazione, ovvero che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la data di ingresso in carica;
- g) il segretario, coordinatore o, in genere, colui che ricopre la posizione apicale di partiti, movimenti o associazioni politiche, ovvero che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la data di ingresso in carica;
- h) coloro che facciano parte degli organi dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione e coloro che facciano parte degli organi dei soggetti al cui legale rappresentante lo Statuto attribuisce un potere di designazione nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica;
- i) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente, o di collaborazione anche a tempo determinato, con qualifica di dirigente, con i soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione o con i soggetti al cui legale rappresentante lo Statuto attribuisce un uguale potere, ovvero coloro che ricoprano comunque un ruolo di particolare evidenza nell'organizzazione dei suddetti soggetti o in ogni caso ne rappresentino in concreto gli interessi;
- i) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 nonché coloro che svolgono funzioni di direzione in altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999;
- i-bis) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- k) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o sia comunque dipendente della stessa con qualifica di dirigente;
- l) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, fatta eccezione per gli amministratori delle società o enti istituiti o partecipati dalla Fondazione;
- m) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione;
- n) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione per cause diverse dall'aver accettato una carica in un altro organo della Fondazione;

- o) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;
 - p) coloro che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o, limitatamente alle cariche di Amministratore, Revisore e Segretario Generale, presso società controllate o partecipate della banca conferitaria nonché coloro che siano cessati dalla carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica;
 - s) coloro che ricoprano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi dalla data di ingresso in carica.
2. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
 - a) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate, nonché il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado incluso di detti dipendenti aventi qualifica di dirigente;
 - b) coloro che abbiano lite vertente con la Fondazione o con sue imprese strumentali;
 - c) coloro che si trovano in situazione di incompatibilità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
 3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le qualità di componente gli organi della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione che è membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.
 4. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione o Segretario Generale coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi per l'assunzione di incarichi politici di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e) e g), prima che siano decorsi almeno 12 mesi dalla data di cessazione della carica stessa o, in caso di elezioni anticipate, non siano cessati dalla carica entro 10 giorni dalla indizione delle elezioni.
 5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
 6. È stabilita una discontinuità di almeno ventiquattro mesi tra cessazione dell'incarico in uno degli organi della Fondazione e assunzione di incarichi operativi, quali Segretario Generale, dirigente o altro incarico da dipendente.

...omissis...

Art. 10 - Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale sono sospesi dalle cariche ricoperte, oltre che nel caso di adozione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 9, nelle seguenti ipotesi:
 - a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);
 - b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al medesimo art. 7, comma 2, lett. d), con sentenza non definitiva;

- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I componenti di organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.
 3. I componenti del Consiglio di indirizzo della Fondazione, con la sola eccezione del Presidente al quale si applica la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, sono sospesi dalla data di presentazione della candidatura a una delle cariche di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e g), fino alla data della proclamazione degli eletti; in caso di elezione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11, comma 1.

...omissis...

Art. 13 - Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto di dieci membri, compreso il Presidente nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i propri componenti, dei quali almeno la metà deve avere residenza da non meno di tre anni nella provincia di Teramo. Il processo di composizione del consiglio di indirizzo è ispirato a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, e alla promozione di un'adeguata presenza di genere, funzionale alla più efficace attività di indirizzo della Fondazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.
3. I componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver espletato, per almeno tre anni, funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento alle Fondazioni di origine bancaria ovvero devono aver maturato un'esperienza nell'ambito della docenza universitaria in qualità di professore ordinario o una qualificata esperienza operativa, per almeno tre anni, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale.
4. I membri del Consiglio di Indirizzo sono nominati dallo stesso Consiglio di Indirizzo su designazione di soggetti esterni - fatta nel rispetto delle disposizioni dettate al riguardo dallo Statuto e nell'esclusivo interesse della Fondazione – o in via esclusiva ed autonoma, come segue:
 - a) due membri sono espressione della comunità di Teramo e sono nominati su designazione del Sindaco del Comune di Teramo;
 - b) un membro è espressione della comunità di Atri ed è nominato su designazione del Sindaco del Comune di Atri;
 - c) un membro è espressione della comunità di Nereto ed è nominato su designazione del Sindaco del Comune di Nereto;
 - d) un membro è nominato su designazione del Presidente della Provincia di Teramo;
 - e) un membro è nominato su designazione del Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia;
 - f) un membro è nominato su designazione del Rettore dell'Università degli Studi di Teramo;
 - g) un membro è nominato su designazione del Presidente della Fondazione con il Sud;

- h) due membri sono nominati direttamente dallo stesso Consiglio di Indirizzo.
5. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
 6. I membri designati dai Sindaci dei Comuni vengono prescelti fra soggetti qualificati nei settori di intervento della Fondazione o in materie funzionali alla sua attività o nei campi dello sviluppo economico.
 7. I membri designati dal Presidente della Provincia di Teramo vengono prescelti fra soggetti qualificati nei settori di intervento della Fondazione o funzionali alla sua attività.
 8. I membri designati dal Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia vengono prescelti fra soggetti qualificati nelle attività amministrative e gestionali, individuati tra personalità rappresentative del sistema economico e produttivo della Provincia di Teramo ed ivi residenti od operanti.
 9. I membri designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Teramo vengono prescelti fra soggetti qualificati nel settore della ricerca scientifica e tecnologica anche nell'area dell'educazione, istruzione e formazione.
 10. I membri designati dal Presidente della Fondazione con il Sud vengono prescelti fra soggetti qualificati nel settore del volontariato, filantropia e beneficenza, con una comprovata conoscenza della realtà economica e sociale del territorio della Provincia di Teramo ed ivi residenti od operanti.
 11. I componenti nominati dall'Organo di indirizzo sono scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
 12. I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.
 13. I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di ingresso in carica.
 14. Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'entrata in carica dei successori.
 15. Il Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine di propria diretta competenza ai sensi del precedente comma 4, lettera h), entro la scadenza del mandato, o tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, scegliendo tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, dei requisiti di professionalità ed esperienza di cui al comma 3 del presente articolo, che non versino in una delle situazioni di cui agli artt. 8 e 10, attenendosi inoltre a quanto previsto al comma 11 del presente articolo. Il Presidente ne dà

comunicazione agli interessati affinché questi ultimi trasmettano la propria accettazione entro 15 giorni.

16. Il Presidente della Fondazione, almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato dei Consiglieri nominati su designazione dei soggetti esterni, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato provvede a darne comunicazione ai soggetti cui competono le designazioni, previa indicazione dei settori individuati dal Consiglio di Indirizzo, nell'ambito dei quali la persona o le persone da designare devono aver maturato i requisiti di professionalità ed esperienza.
17. I soggetti provvedono alle designazioni di competenza, indicando persone in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, dei requisiti di professionalità ed esperienza di cui al comma 3 del presente articolo, e che non versino in una delle situazioni di cui agli artt. 8 e 10.
18. Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti stessi.
19. Il Consiglio di Indirizzo, in piena autonomia ed indipendenza, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla designazione, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina, previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi.
20. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni.
21. Qualora alcuni dei soggetti cui compete la designazione non provvedano agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità ed entro i termini previsti, ovvero, a giudizio del Consiglio di Indirizzo, le candidature non siano formulate con l'indicazione di candidati in possesso dei requisiti prescritti, il Presidente reitera la richiesta assegnando un ulteriore termine di 15 giorni, decorso il quale la designazione sarà richiesta al Prefetto di Teramo.

...omissis...